



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Viareggio

ORDINANZA N° 124/02

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio:

- VISTO** la Legge 13.05.1940 n° 690 - *"Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei Porti"*;
- VISTA** la Legge 27/12/1973 n° 850 - *"Aumento degli organici nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"*;
- VISTA** la Legge 28/01/1994 n° 84 - *"Riordino della legislazione in materia portuale"* e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** il Decreto Legislativo 27/07/1999 n° 272 - *"Adeguamento della normativa sulla salute dei lavoratori nell'espletamento dei operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale"* ;
- VISTA** la circolare serie VIII - n°16 - prot. n. DEM3/1823 in data 19/07/2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - *"Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi"*;
- VISTO** il verbale di riunione congiunta con il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca in data 14/10/2002 nel quale sono state individuate le modalità e le dotazioni per l'espletamento del "Servizio integrativo antincendio del porto di Viareggio";
- VISTO** il "Regolamento del servizio di bunkeraggio nel Porto di Viareggio" approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n° 124/02 in data 28/09/2002;
- CONSIDERATA** la discendente necessità di istituire il "Servizio Integrativo Antincendio nel Porto di Viareggio", dettandone al contempo le norme per l'espletamento dello stesso servizio;
- VISTI** gli artt. 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 85 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1 Con la presente Ordinanza è approvato e reso esecutivo, a decorrere dalla data del 02/12/2002, l'annesso "Regolamento per l'istituzione del Servizio Integrativo Antincendio nel Porto di Viareggio".

Art. 2 E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Art. 3 I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Viareggio, lì 29.11.2002

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe TARZIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEL PORTO DI VIAREGGIO

Approvato con Ordinanza n° 124 in data 29.11.2002

Art. 1 SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

L'espletamento del servizio Integrativo Antincendio nel Porto di Viareggio e la vigilanza - antincendio delle navi ormeggiate nel Porto è autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Viareggio.

In relazione a specifiche situazioni ed alle varie esigenze operative il suddetto servizio è svolto dal personale delle Ditte/Società abilitate a svolgere il "Servizio Integrativo Antincendio" secondo le modalità di cui gli articoli successivi.

Art. 2 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

Il personale addetto allo svolgimento del servizio Integrativo Antincendio nel porto ed il personale di Vigilanza Antincendio a bordo deve essere dipendente o socio delle Ditte abilitate ai termini dell'art.1 e deve ottenere l'autorizzazione all'espletamento del suddetto servizio.

Per ottenere l'autorizzazione all'espletamento del servizio di "Guardia ai Fuochi" il personale interessato dovrà presentare apposita domanda alla Capitaneria di Porto di Viareggio per il tramite della Ditta della quale è dipendente/socio, che ne attesterà tale qualità e da cui dovrà risultare il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di un paese membro dalla Comunità Europea;
2. aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda;
3. essere di sana e robusta costituzione, da accertarsi mediante visita del medico del porto;
4. non aver subito condanne per i reati previsti dall'articolo 238 punto 4 del Regolamento al codice della Navigazione Marittima, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
5. aver assolto gli obblighi scolastici;
6. aver inoltrato domanda al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tendente ad ottenere l'iscrizione fra il personale volontario dei Vigili del fuoco;
7. essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
8. aver sostenuto, con esito favorevole, un esame tecnico - pratico davanti ad una Commissione nominata dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio e composta dal Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Viareggio, (Presidente), da un Ufficiale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, (Membro), da un consulente Chimico di Porto designato dalla competente Associazione di categoria (Membro) e da un Sottufficiale della categoria Nocchieri di porto, (Segretario) senza diritto al voto, al fine di accertare l'idoneità soggettiva e la capacità tecnica previste dall'art.20 della legge 27 Dicembre 1973 n° 850.
9. Costituisce titolo preferenziale l'aver prestato uno dei servizi appresso elencati:
 - a. nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 12 mesi anche se in servizio di leva;
 - b. nella Marina Militare limitatamente agli appartamenti alle categorie Nocchieri, Tecnici di Macchina, Elettrotecnici della specialità Eletttricisti, Marinai addetti servizi di macchina e Nocchieri di Porto, a condizione che questi ultimi abbiano effettuato almeno 12 mesi di servizio presso una Capitaneria di Porto svolgendo incarichi inerenti alla sicurezza del porto e della navigazione;
 - c. nella Marina Mercantile limitatamente al personale che abbia effettuato almeno un anno di navigazione con le qualifiche di Marinaio, Fuochista, Motorista, Meccanico, Eletttricista, di marinaio Tankista su navi petroliere o gasiere, ed infine di Marinaio o Motorista su battelli disinguantanti.

Costituisce, altresì, titolo preferenziale l'aver svolto un corso di formazione lavoro di almeno 12 mesi presso una delle Ditte autorizzate ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 3 ESAMI DI AMMISSIONE

L'esame di cui al punto 8 del precedente articolo 2 verterà sulle seguenti materie professionali :

1. nozioni elementari sulla combustione;
2. descrizione ed impiego pratico dei mezzi di estinzione ad acqua, a schiuma, a polvere ed a CO₂, degli impianti fissi antincendio sia a bordo che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazioni alle navi che esterne;
3. sistemi di protezione individuale contro il fuoco : tute, maschere , filtri, respiratori autonomi, ecc.;
4. disposizioni in caso di incendio a bordo o nelle adiacenze di una nave vigenti nel porto di Viareggio ivi compresi i vari metodi di intervento a seconda del luogo interessato e del materiale coinvolto nell'incendio;
5. controlli e precauzioni nel caso di lavori a bordo delle navi;
6. controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio.

Art. 4 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE GUARDIE AI FUOCHI - TIROCINIO

Il personale in possesso dei requisiti richiesti che abbia superato gli esami prescritti sarà iscritto nell'apposito Registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Viareggio ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Coloro che supereranno gli esami di cui sopra dovranno svolgere apposito tirocinio pratico, della durata di 30 giorni, prestando assistenza al personale dei VV.F. impiegati nelle suddette operazioni.

Coloro che sono iscritti nei Registri delle "Guardie ai Fuochi" tenuti presso altri Compartimenti Marittimi, sono esonerati dall'espletamento del periodo di tirocinio. -

Art. 5 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE GUARDIE AI FUOCHI

La cancellazione dal registro di cui ai precedenti articoli avviene:

- a. a domanda;
- b. per morte;
- c. per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- d. per motivi disciplinari (art.1225 del C.N.);
- e. per aver raggiunto l'età pensionabile prescritta dalla legge;
- f. per perdita motivata dalla qualifica di dipendente della Ditta.

Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - CAPO SERVIZIO

Per sovrintendere al personale dell'organizzazione e dirigere il servizio, le ditte autorizzate ad esercitare il servizio di "Guardia ai Fuochi" nomineranno un Capo Servizio .

Il Capo servizio è responsabile nei confronti dell'Autorità Marittima della efficiente organizzazione e del buon svolgimento del Servizio di sorveglianza Antincendio e di sicurezza a terra e sulle navi, nell'ambito portuale, nonché dell'esatta applicazione di tutte le prescrizioni.

Apposito Regolamento interno, regolerà, tra l'altro, i rapporti tra il Capo servizio e tutto il personale costituente l'organico; detto regolamento interno dovrà essere depositato presso questa Capitaneria di Porto ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca.

ART.7 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

Il servizio integrativo antincendio del porto di Viareggio e nelle zone complementari limitrofe e la Vigilanza Antincendio a bordo delle navi ormeggiate nel Porto - quando non è disimpegnato dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ferme restando le responsabilità demandate dalle disposizioni vigenti ai Comandanti delle navi - viene svolto dalle Ditte all'uopo autorizzate.

Le tariffe per le prestazioni relative al servizio di cui trattasi devono essere comunicate all'Autorità Marittima.

I compensi previsti dalle tariffe sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale, assicurativo ed amministrativo comunque dovuto, e sono liquidati con regolare fattura emessa dalle Ditte autorizzate. Essi saranno di massima a carico della nave per il servizio prestato a bordo.

ART. 8 DEPOSITO TEMPORANEO DI MERCI PERICOLOSE IN PORTO

In caso di comprovata necessità, l'Autorità marittima si riserva la facoltà di autorizzare la sosta di dette merci in ambito portuale sentito il parere del servizio chimico di Porto per quanto riguarda la vigilanza e le precauzioni da attuare in materia di sicurezza ed antinquinamento.

ART. 9 DOVERI DELLE SOCIETA' AUTORIZZATE /GUARDIE AI FUOCHI

Le guardie ai fuochi hanno l'obbligo di presentarsi ad ogni richiesta dell'Autorità Marittima, anche verbale, relativa a necessità concernenti la sicurezza delle navi e delle aree portuali.

ART.10 IDENTIFICAZIONI DELLE GUARDIE AI FUOCHI

Tutto il personale adibito al suddetto servizio sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Viareggio e avrà libero accesso su tutte le aree portuali e navi per le sole necessità del servizio antincendio.

ART.11 TURNI DI SERVIZIO

Il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato durante tutto l'arco delle operazioni in modo da assicurare la continua sorveglianza.

ART.12 DOTAZIONI COLLETTIVE ED INDIVIDUALI

Ogni Guardia ai Fuochi in servizio dovrà indossare apposita divisa e dovrà avere in dotazione:

- una cintura di sicurezza con piccozza;
- una maschera facciale con filtro polivalente;
- guanti di protezione in amianto;
- lampada elettrica di sicurezza;
- apparecchio ricetrasmittente portatile operante su canale VHF;
- cappottina idonea a proteggere dal calore radiante o da getti di vapore;
- elmetto di protezione;
- estintore portatile.

Le ditte autorizzate ai termini del precedente art. 1 dovranno inoltre avere in dotazione le seguenti attrezzature:

- N° 1 Autobotte;
- N° 2 motopompe;
- N° 2 Cannoncini Antincendio Idroschiuma;
- N° 10 Manichette UNI 70;
- N° 10 Manichette UNI 45;
- N° 3 premescolatori di linea UNI 70;
- N° 2 lance schiuma UNI 70;
- N° 1 lance schiuma UNI 45;
- N° 6 lance frazionatrici UNI 70;
- N° 8 lance frazionatrici UNI 45;
- N° 5 estintori portatili CO₂;
- N° 5 estintori portatili a polvere;
- N° 2 coperte ignifughe;
- Lt. 200 liquido schiumogeno.

Almeno una volta all'anno l'effettiva consistenza delle stesse e la loro idoneità tecnica saranno accertate e verificate dal Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Viareggio congiuntamente al personale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

ART.13 OBBLIGO DI RAPPORTO

Ciascuna Guardia ai Fuochi deve essere munita di apposito libretto su cui dovrà compilare per ogni prestazione, il rapporto di servizio.

Il rapporto sopra citato dovrà essere vistato dal Comandante o dal I Ufficiale di Coperta della Nave sulla quale è stato prestato il servizio di vigilanza. Copia del rapporto di Servizio, qualora in esso siano state annotate irregolarità o infrazioni alle norme di sicurezza, dovrà essere trasmessa con urgenza (anche via Fax) alla Capitaneria di Porto di Viareggio, Sezione Tecnica.

ART.14 SEGNALAZIONE DI INQUINAMENTI MARINI

Il personale del Servizio Integrativo Antincendio è altresì tenuto alla segnalazione immediata alla Capitaneria di Viareggio di ogni inconveniente rilevato in materia di inquinamento di acque nell'ambito portuale.

ART.15 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Le guardie ai fuochi, quando in servizio, sono tenute:

- a) ad avere con se le dotazioni individuali;
- b) a presentarsi al Comandante o all'Ufficiale di Guardia della Nave o galleggiante, prima e dopo il servizio;
- c) a rispettare il regolamento di bordo e il Regolamento di Sicurezza vigente nel Porto;
- d) a mantenere un contegno serio, corretto e responsabile;
- e) a svolgere scrupolosamente i compiti assegnati;
- f) a non lasciare la nave o altro posto di servizio se non a lavoro ultimato e, qualora il servizio dovesse continuare oltre il suo turno, non prima di essere stato rilevato dalla Guardia subentrante alla quale lo smontante ha l'obbligo di dare tutte le consegne sul lavoro da svolgere.

Le Guardie ai Fuochi non devono rimanere a bordo delle navi, in occasione di eventuali movimenti in ambito portuale, almeno che, non siano espressamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto;

- g) ad informare subito all'Ufficiale di guardia della nave eventuali inconvenienti rilevati e qualora questi non vengano eliminati prontamente, a riferire alla Capitaneria di Porto per telefono o via Radio sul canale 16 VHF;
- h) a segnalare alla Capitaneria di Porto qualsiasi fatto o azione che possa compromettere la sicurezza delle navi o degli impianti a terra. In caso di evento straordinario dovranno far pervenire un esauriente "RAPPORTO" alla Capitaneria di Porto.

ART.16 ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

Per consentire la migliore organizzazione del servizio, le richieste e l'assegnazione del personale di sorveglianza, dovrà avvenire, nei limiti del possibile, con sufficiente anticipo sull'orario di inizio delle operazioni.

In ogni caso, laddove è prescritta la presenza della Guardia ai fuochi, i lavori non potranno iniziare sino a quando il personale comandato alla vigilanza non sarà sul posto.

ART. 17 DOVERI DELLE DITTE AUTORIZZATE

Le ditte autorizzate ai sensi del precedente art.1 sono tenute a conservare e mantenere aggiornato un Registro nel quale siano trascritti i servizi effettuati, l'avvicendamento nominativo del personale, nonché brevi note sull'esito del servizio stesso, con particolare riguardo a possibili eventi straordinari. Tale registro dovrà essere vidimato dalla Capitaneria di Porto prima della sua messa in uso, ed esibito a qualsiasi richiesta della stessa Autorità Marittima.

ART.18 NAVI CHE NECESSITANO DI EFFETTUARE RIPARAZIONE DURANTE LA LORO PERMANENZA IN BANCHINA.

Il servizio di Vigilanza Antincendio per l'impiego di fonti termiche su navi ormeggiate in ambito portuale non in concessione, dovrà essere attivato a cura del comandante della nave d'intesa con il responsabile dell'officina o cantiere a cui sono stati affidati i lavori.

In relazione all'entità e/o pericolosità dei lavori da eseguire, l'Autorità Marittima, sentito il servizio di chimico di porto si riserva di disporre il servizio di Guardia ai Fuochi.